

Sezione: CAMPANIA
Esito: SENTENZA
Numero: 161
Anno: 2017
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 10/05/2017

Sentenza n. 171/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Referendario dott.ssa Gaia Palmieri, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 64761/PC del registro di segreteria, proposto da L. D. N. nato a Omissis il Omissis ed ivi residente alla Omissis (CF: Omissis) contro il Ministero dell'Interno

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso, parte attrice dopo aver premesso di essere un sovrintendente della Polizia di Stato cessato dal servizio dal **11.04.05** ha avanzato istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio in data 16.04.2004, per "Cardiopatìa ischemico ipertensiva con pregresso infarto trattato con l'I'CA e STENT e per diabete mellito di tipo" in attuale compenso metabolico", giacchè, in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 21913/2006 del 15/11/2007, detta infermità è stata giudicata NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno ed ha contestato la fondatezza del ricorso.

Nel corso del giudizio la Scrivente ha demandato all'UML presso il Ministero della Salute il seguente accertamento: verifichi, il c.t.u., sulla base della documentazione in atti, ovvero sottoponendo a visita l'interessato, ave ritenuto necessario, ovvero per mezzo di visita mediante delega se la patologia da cui è affetto il ricorrente, sia dipendente, anche in via concausale, da causa di servizio e sia meritevole di trattamento pensionistico privilegiato.

All'udienza del 5 Aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo al termine della pubblica udienza.

Motivi della decisione

La domanda formulata nel ricorso è fondata.

La materia del contendere attiene al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente.

L'art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 (come richiamato dall'art. 1839 del decreto legislativo n. 66/2010, in vigore dall'09.10.2010, decreto legislativo che ha abrogato la legge n. 308/1981), quale norma di carattere generale per la concessione della pensione "*per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio*", stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio "*ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e*

determinante"; il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che *"al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione"*, senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l'ulteriore requisito dell'inabilità al servizio.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che l'eventuale carattere endogeno-costituzionale dell'infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l'attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l'insorgenza della malattia o il suo aggravamento.

L' UML, incaricato di accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità del ricorrente, ha concluso riconoscendo detta dipendenza e per quanto concernente l'iscrizione a categoria, si è ritenuto l'infermità cardiaca ascrivibile alla 5 ctg. Tab. A, annessa al DPR 834/81.

Il citato parere, *in toto* condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.

In particolare, il consulente dopo avere descritto la genesi della patologia in questione, unitamente all'indicazione dei principali fattori di rischio, ha ritenuto sulla scorta della visita diretta nonché dell'esame della documentazione agli atti ed in particolare dello stato di servizio, nonché della relazione di dimissione relativa all'intervento di By pass A.c. eseguito nel novembre 2015 - che "le mansioni svolte dal L. D. N. impiegato in servizi di scorta a politici e magistrati, alcuni dei quali sottoposti ad attentati, traduzione detenuti, in servizi di O.P. in pattuglie automontate e a piedi nonché in servizi investigativi presso la DIGOS, in turni diurni e notturni, peraltro piuttosto faticosi ed impegnativi, fossero da considerare quali impennate di cospicuo stress psico-fisico. A tale proposito, non si può non osservare che nella valutazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente si è tenuto conto anche dell'epoca in cui la stessa è stata svolta, dalla metà degli anni '70 al 2004 in particolare, epoca dell'insorgenza della cardiopatia ischemica. Per tali considerazioni è possibile ammettere che l'attività lavorativa svolta dal L. D. N. possa essere considerata assimilabile ad un fattore di rischio cronico agente in modo continuo, intenso, in grado di assumere un particolare significato di "noxa patogena" per il sunnominato ed indubbiamente assorbente sotto il profilo psichico e fisico, aspetto non riconducibile nell'ambito delle caratteristiche di una qualsiasi attività lavorativa ma tale da poter assurgere a vero e proprio lavoro "usurante" per l'attività cardiaca, perché determinante uno squilibrio nell'organismo a causa dell'interessamento e coinvolgimento precipuo del muscolo cardiaco rispetto ad altri distretti dell' organismo. Pertanto il servizio svolto aveva assunto un "quantum" stressogeno di notevole rilevanza medico-legale in grado di favorire concausalmente in un soggetto, in presenza di fattori rischio endogeni ed esogeni concomitanti, l'insorgenza più rapida della cardiopatia ischemica manifestatasi sotto forma di infarto acuto del miocardio, occorso all' età di 47 anni, in assenza di familiarità per

cardiopatìa ischemica".

Deve, dunque, riconoscersi il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 5^a categoria, Tab. A, legge vigente, con decorrenza dal congedo ex art. 191 d.P.R. n. 1092/1973 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, alle condizioni di legge.

Quanto agli accessori in base ai principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM e n. 6/QM12008, spettano, tenuto conto della disciplina legale che regola la materia, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul maturato economico e fino al soddisfo. Peraltro, come chiarito nella stessa sentenza, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Il calcolo del c.d. "maggiore importo" tra interessi e rivalutazione monetaria va operato ex art. 429, co 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e indice Istat ex art.150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura tecnica della controversia.

P.Q.M

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 5/4/2017.

Il Giudice
(dott.ssa Gaia Palmieri)

Depositata in Segreteria il 10 maggio 2017

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carmine De Michele)